



Torino, 27/04/2020

OGGETTO: nota esplicativa e interpretativa al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, elaborata e redatta dal CONI Piemonte.

Ciò significa che da oggi e fino al 17/05/2020 (salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate a livello Regionale):

A. sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina ex art. 1 lettera g prima parte e lettera i) prima parte;

B. gli impianti sportivi non sono utilizzabili in quanto sono sospese le relative attività ex art. 1 lettera u, salvo il caso degli allenamenti previsti dall'art. 1 lettera g;

Quindi l'impianto non è utilizzabile e non si possono fare corsi, ritrovi o allenamenti; le attività sportive dell'impianto sono sospese; possono accedere per gli allenamenti solo gli atleti previsti dall'art. 1 lettera g, nel qual caso la società deve rispettare le linee guida (che ad oggi non sono ancora state emanate).....

Quindi;

l'impianto non è utilizzabile e le attività sportive dell'impianto sono sospese; master, soci, amatori e atleti non possono accedere all'impianto né utilizzarlo; non si può accedere né utilizzare l'impianto neppure al mattino presto, neppure per utilizzare le proprie attrezzature sportive private depositate presso l'impianto e neppure in assenza di altri utenti;

Per meglio chiarire:

non sono ancora ammessi gli allenamenti degli sport di squadra e quindi non si possono allenare atleti degli sport di squadra, né possono essere utilizzati gli impianti per gli sport di squadra;

È consentita attività motoria e sportiva all'aperto con la distanza di due metri; quindi è possibile fare corsa, bicicletta, esercizi all'aria aperta rispettando la distanza interpersonale di due metri, senza creare gruppi e assembramenti e senza accedere all'impianto sportivo, quindi l'atleta da casa propria può andare a correre o in bicicletta o a fare esercizi all'aperto ma poi deve tornare alla propria dimora senza accedere all'impianto o alla società sportiva.

Si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni del DPCM.

La violazione delle norme prescritte dal DPCM comporta la responsabilità penale e anche civile di coloro che, anche con condotte omissive, violano tali disposizioni.

In particolare, in caso di violazione delle suddette norme, la responsabilità ricade sia sul soggetto che direttamente attua (anche con omissione) la condotta vietata, sia su Presidenti, responsabili tecnici e/o di settore, Medici sociali e/o responsabili sanitari.

Le disposizioni hanno efficacia dal 04/05/2020 fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori o differenti provvedimenti e salvo diverse disposizioni emanate a livello Regionale.

CONI
Comitato Regionale Piemonte

ASSOCIAZIONE PALLONISTICA
"VIRTUS LANGHE"
DOGLIANESE 2000
Via L. D'Almeida, 27 - 12043 DOGLIANI (CN)
P. IVA: 02624290041